CONI: Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, <u>Decisione n. 19 del 7 marzo 2017</u>, (Nucifora, Ulizio/FIGC), *Valutazione delle risultanze probatorie*

Con Decisione n. 19 del 7 marzo 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. Unite, ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi di ricorso presentati dai difensori di due incolpati che contestavano la decisione impugnata "essendo pervenuta la Corte Federale ad affermare la responsabilità avendo pretermesso il materiale probatorio idoneo a far convergere la decisione in direzione opposta", determinando un grave difetto di motivazione su questioni decisive. Il Collegio, procedendo all'esame dei motivi illustrati dai ricorrenti ha osservato che "per unanime giurisprudenza, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti".

FIG: Tribunale Federale Nazionale, <u>C.U. PD 17F del 15 febbraio 2017</u>, (Di Girolamo/FIG), Comportamento irriguardoso del mero spettatore

Con Decisione PD 17F del 15 febbraio 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIG ha dichiarato la propria incompetenza in relazione al deferimento proposto a carico di un tesserato responsabile di aver tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del Comitato di gara in occasione della gara giovanile disputata dalla figlia. Nel caso di specie il Tribunale, rilevando che l'incolpato si apprestava ad accompagnare la figlia come mero spettatore, ha specificato che "l'evento in questione non si è consumato nell'ambito dell'attività sportiva federale come intesa dalla normativa" in quanto lo svolgimento dell'attività sportiva di cui all'art. 2.2 del Regolamento di Giustizia va necessariamente interpretato in modo restrittivo "come partecipazione del soggetto al complesso delle gare, competizioni, campionati e manifestazioni a carattere agonistico".

FIGC: Corte Sportiva d'Appello, <u>C.U. n. 93 dell'8 marzo 2017</u>, (Skorupsky Lukasz/FIGC)., Soggetti legittimati all'avvio del procedimento disciplinare

Con C.U. n. 93 dell'8 marzo 2017 la Corte Sportiva d'Appello della FIGC ha accolto il ricorso presentato da un tesserato deferito dalla Procura Federale in ordine al comportamento tenuto in occasione della segnatura del quarto goal della propria squadra considerato gravemente provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. La Corte, esaminati gli atti, ha rilevato l'incompetenza della Procura Federale in ordine all'avvio del procedimento disciplinare precisando che "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" identificando in tal modo i soggetti legittimati ad avviare l'iter sanzionatorio escludendo da tale novero la Procura Federale.

FIGC: Tribunale Nazionale Federale, <u>C.U. n. 66 del 24 marzo 2017</u>, (Badjie/FIGC), *Tesseramento di extracomunitario proveniente da Federazione estera*

Con C.U. n. 66 del 24 marzo 2017 il Tribunale Nazionale Federale della FIGC si è pronunciato in relazione al deferimento proposto a carico di un calciatore di nazionalità africana che all'atto di tesseramento presso una società italiana aveva dichiarato di "non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni estere". Il Tribunale, ritenuto che il calciatore è risultato essere stato tesserato quale dilettante presso un Club della propria nazione, ancorché oggi non tesserato, ha accolto il deferimento precisando che lo stesso "non possa andare esente dal rispetto delle norme federali in quanto sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere nei trenta mesi successivi alla disputa della sua ultima partita" ex art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori.

FIP: Corte Federale d'Appello, <u>C.U. n. 885 del 27 febbraio 2017</u>, Interpretazione DOA

Con Comunicato Ufficiale n. 885 emesso dalla Corte Federale d'Appello della FIP n. 28 del 27 febbraio 2017 è stato fornito un parere interpretativo in merito alle Disposizioni Organizzative Annuali dilettanti in materia di mancata assegnazione di tutti i premi previsti in relazione al maggior utilizzo di atleti Under 21 da parte delle società partecipanti al Campionato Maschile serie A2. La Corte Federale d'Appello a tal riguardo ha precisato che "l'art. 57 lett a) dello Statuto Federale ... vada interpretato nel senso che l'importo residuale del contributo federale deve essere ripartito tra le società aventi diritto rispettando il criterio proporzionale di cui alla tabella di pag. 24 delle DOA medesime e non già il criterio percentualistico ivi riportato che ha valenza solo nel caso si possa procedere alla completa ripartizione del contributo tra le otto società aventi diritto".

FIT: Tribunale Federale Nazionale, <u>Decisione n. 15 del 2 marzo 2017</u>, (T.C. Molfetta+altri/FIT), *Mancata presentazione del tesserato all'audizione*

Con Decisione n. 15 del 2 marzo 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIT si è pronunciato in relazione al deferimento proposto a carico di due tesserati per violazione del dovere di collaborazione di cui all'art. 3, ultimo comma, del Regolamento di Giustizia non essendosi presentati in audizione, sebbene ritualmente invitati mediante comunicazione mail dalla Procura Federale. Il Tribunale, in assenza di prove che possano far ritenere che la comunicazione via mail agli incolpati abbia consentito loro di avere piena e tempestiva conoscenza dell'invito della Procura, ha precisato che "la notificazione dell'invito a comparire da parte della Procura, anche se effettuata ritualmente all'indirizzo dell'affiliato risultante dagli elenchi FIT, non può essere sufficiente a dare origine a responsabilità ex art. 3 RG per mancata presentazione del Tesserato convocato, ove sia altamente probabile che il destinatario della comunicazione non abbia avuto contezza dell'invio stesso senza sua colpa".